



Allegato alla delibera n. 7/FG dd. 18.03.2021

LEGGE 29.01.1986, N. 26

“Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia”

BANDO

Agevolazioni alle

MICRO IMPRESE DI PRODUZIONE

del settore industria ed artigianato

per la realizzazione di iniziative economiche

ANNO 2021

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, criteri e modalità di concessione di agevolazioni a fronte di investimenti funzionali a:

- a. attivazione di un nuovo stabilimento
- b. ampliamento di uno stabilimento esistente
- c. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi
- d. trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente
- e. razionalizzazione e/o ristrutturazione, ammodernamento.

Art. 2 - Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 500.000,00.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiano degli incentivi previsti dal presente regolamento le MICRO IMPRESE come definite dall'Allegato I alle vigenti norme di attuazione approvate con delibera n. 4/FG del 16.02.2015 e prorogate 31.12.2023 con delibera n. 61/FG dd. 18.12.2020 aventi sede e/o un'unità locale in provincia di Gorizia almeno al momento dell'erogazione dell'aiuto, operanti nei settori economici di seguito elencati:

Codice attività	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.1	Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
10.2	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.3	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.4	Produzione di oli e grassi vegetali e animali
10.5	Industria lattiero – casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.61.1	Molitura del frumento
10.61.2	Molitura di altri cereali
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.7	Produzione di prodotti da forno e farinacei
10.8	Produzione di altri prodotti alimentari
10.9	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05	Produzione di birra
11.06	Produzione di malto
11.07	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13	INDUSTRIE TESSILI
13.1	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.2	Tessitura
13.3	Finissaggio dei tessuti e degli articoli di vestiario
13.9	Altre industrie tessili
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
14.1	Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)
14.2	Confezione di articoli in pelliccia

14.3	Fabbricazione di articoli di maglieria
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.12	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.2	Fabbricazione di calzature
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.1	Taglio e piallatura del legno
16.2	Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
17	FABBRICAZIONE DI CARTA DI PRODOTTI DI CARTA
17.1	Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2	Fabbricazione di articoli di carta e cartone
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.1	Stampa e servizi connessi a stampa
18.2	Riproduzione di supporti registrati
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.2	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.1	Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
20.2	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.3	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.4	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
20.5	Fabbricazione di altri prodotti chimici
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.1	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.2	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.1	Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
23.2	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.3	Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta
23.4	Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica
23.5	Produzione di cemento, calce e gesso
23.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7	Taglio, modellatura e finitura di pietre
23.9	Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca
24	METALLURGIA
24.3	Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
24.4	Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari
24.51	Fusione di ghisa
24.52	Fusione di acciaio
24.53	Fusione di metalli leggeri
24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.1	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
25.2	Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo
25.3	Fabbrica di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale in acqua calda)
25.4	Fabbricazione di armi e munizioni
25.5	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.6	Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale
25.7	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta
25.9	Fabbricazione di altri prodotti in metallo
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.3	Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
26.4	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
26.5	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione;orologi
26.6	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
26.7	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
26.8	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.3	Fabbricazione di cablaggi ed apparecchiature di cablaggio
27.4	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.5	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
27.9	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1	Fabbricazione di macchine di impiego generale
28.2	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.4	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
28.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.2	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.3	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.1	Costruzione di navi e imbarcazioni
30.2	Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.3	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.4	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.9	Fabbricazione di mezzi di trasporto nca
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01	Fabbricazione di mobili
31.02	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03	Fabbricazione di materassi
31.09	Fabbricazione di altri mobili
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria ed articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose
32.2	Fabbricazione di strumenti musicali
32.3	Fabbricazione di articoli sportivi
32.4	Fabbricazione di giochi e giocattoli
32.5	Fabbricazione di strumenti e forniture medico e dentistiche
32.9	Industrie manifatturiere nca
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.2	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2	Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.3	Fornitura di vapore e aria condizionata
38	ATTIVITA' DI RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI; RECUPERO DI MATERIALI
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti
38.3	Recupero dei materiali
39	ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
39.0	Attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.2	Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali
42	INGEGNERIA CIVILE
42.1	Costruzione di strade e ferrovie
42.2	Costruzione di opere di pubblica utilità
42.9	Costruzione di altre opere di ingegneria civile
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1	Demolizione e preparazione del cantiere edile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione
43.3	Completamento e finitura di edifici
43.9	Altri lavori specializzati di costruzione
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.41	Trasporto merci su strada
49.42	Servizi di trasloco
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.1	Magazzinaggio e custodia
52.2	Attività di supporto ai trasporti

Possono presentare domanda:

- a) le imprese della provincia di Gorizia già iscritte alla CCIAA;
- b) le nuove imprese in procinto di operare nella provincia di Gorizia non ancora iscritte alla CCIAA.

Nel caso di nuove imprese non ancora iscritte, l'erogazione dell'aiuto eventualmente concesso è subordinata all'iscrizione al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività.

Le imprese iscritte devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e non avere pendenze derivanti da interessi di mora o diritti di segreteria, dovuti e non ancora versati, a valere sui finanziamenti del Fondo Gorizia.

Per quanto riguarda l'attività svolta, si può fare riferimento sia all'attività principale che all'attività secondaria purché effettivamente svolta in provincia di Gorizia. Le agevolazioni potranno essere concesse –

secondo le modalità e con le limitazioni di cui alle presenti norme d'attuazione – per gli investimenti riferiti all'attività ammessa (sia essa principale o secondaria).

2. Ai fini dell'ammissione al presente bando, la dimensione delle imprese beneficiarie è stabilita in conformità alla definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato I del Regolamento n. 651/2014.

Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni del Fondo Gorizia:

- le imprese le imprese in difficoltà come definite all'art. 5 – Definizioni delle norme d'attuazione;
- le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

Art. 4 - Modalità degli aiuti

1. L'aiuto si configura come un contributo concesso nel rispetto
 - del Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero
 - del Regolamento n. 651/2014 del 17.06.2014 (regolamento generale di esenzione) (GUUE L. 187 del 26.06.2014).
2. **Non sono ammesse al beneficio della sovvenzione gli investimenti di ammontare inferiore a € 10.000,00.**
3. La misura del contributo non può superare le seguenti intensità di aiuto espresse in Equivalente Sovvenzione Lorda:
 - ✚ **20% in ESL nel caso di sovvenzione nel rispetto della specifica disciplina comunitaria alle PMI;**
 - ✚ **30% in ESL nel caso di sovvenzione nel rispetto della specifica disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato a finalità regionale;**
 - ✚ **30% nel caso di sovvenzione secondo la normativa "de minimis".**
4. **L'aiuto massimo concedibile non potrà superare € 75.000,00.**

Art. 5 – Cumulo

Gli aiuti concessi secondo le presenti disposizioni possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto:

- a) dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, se concessi nel regime "de minimis" (200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari). Per l'attività di trasporto merci su strada – cod. 49.41 e 49.42 – l'importo complessivo NON deve superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le imprese il cui esercizio finanziario inizia con una data diversa dal 1/1, prima della concessione del contributo, dovranno rilasciare idonea dichiarazione da cui risultino gli aiuti ottenuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti. Per le sole imprese che chiudono l'esercizio finanziario con l'anno solare, ovvero al 31/12, il controllo del massimale "de minimis" può avvenire esclusivamente attraverso il Registro nazionale

aiuti.

- b) dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato. Gli aiuti concessi in esenzione, secondo le presenti disposizioni, sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili o con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità stabilita da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

Ai sensi delle presenti disposizioni, il 25% dei costi dell'investimento deve essere coperto dal beneficiario ed esente da qualsiasi aiuto.

Art. 6 - Avvio dell'iniziativa

1. Le domande di aiuto nel regime "**de minimis**" possono essere presentate anche successivamente all'avvio dell'investimento. Saranno riconosciute, però, solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Per avvio dell'investimento si intende la data della prima fattura.
2. Le domande di aiuto al Fondo Gorizia a valere sulla disciplina comunitaria degli **aiuti in esenzione** alle PMI e a finalità regionale devono essere presentate **prima dell'avvio** dell'investimento.

Il mancato rispetto di tale condizione comporterà l'inammissibilità dell'intero progetto.

Le imprese dovranno documentare che, grazie all'aiuto concesso ai sensi del presente Bando, si verificheranno le seguenti condizioni:

- un aumento significativo delle dimensioni della portata del progetto/dell'attività;
- un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività;
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/attività interessati.

Per avvio dell'investimento si intende:

- a. nel caso di acquisto di beni immobili: la data di acquisto specificata nel rogito;
- b. nel caso di acquisto di beni mobili: la data della conferma dell'ordine ovvero la data della prima fattura;
- c. nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia: la data della "comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori" (per l'edilizia libera) oppure la "comunicazione al Comune dell'avvio dei lavori a seguito del rilascio del permesso di costruire" oppure la data contenuta nella DIA SCIA. Nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura.
- d. Nel caso di acquisto di immobile all'asta, l'istanza di finanziamento deve essere presentata prima di aver saldato il prezzo di aggiudicazione.

Art. 7 - Iniziative finanziabili

1. Ai fini della concessione della sovvenzione secondo il Regolamento n. 651/2014 gli investimenti devono consistere:
 - nell'attivazione di un nuovo stabilimento
 - nell'ampliamento di uno stabilimento esistente
 - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi
 - nella trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente
 - nell'acquisizione di uno stabilimento che è chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisto.
2. Ai fini della concessione della sovvenzione in regime "de minimis", gli investimenti devono consistere:
 - a. tutte le categorie di interventi indicati al punto 1) del presente articolo;
 - b. razionalizzazione e/o ristrutturazione, ammodernamento.

Art. 8 - Costi ammissibili

1. Il programma d'investimento relativo agli interventi ammissibili di cui all'art. 6 del presente bando deve essere organico, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, funzionale al conseguimento degli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e riguardare una sola unità produttiva.

Le spese ammissibili riguardano le seguenti voci di costo:

- a) acquisto dell'immobile;
- b) impianti, macchinari ed attrezzature varie solo se afferenti a cespiti ammortizzabili, **nuovi di fabbrica**, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili, beni strettamente necessari al ciclo di produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- c) spese per progettazioni riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, se connesse con gli interventi di cui alle lettere a) e b), le spese di frazionamento e quelle tecniche analiticamente documentate;
- d) suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;
- e) opere murarie ed assimilate;
- f) infrastrutture specifiche aziendali;
- g) hardware;
- h) software limitatamente ai programmi informatici legati alla produzione.

Negli stabilimenti industriali è ammessa a sovvenzione anche la spesa relativa alla costruzione dell'alloggio del custode, se facente parte dell'edificio dove si svolge l'attività produttiva, limitatamente alle opere murarie e all'impiantistica.

Per le imprese che svolgono la loro attività in edifici al di fuori delle zone industriali o artigianali, sono ammesse solo le spese relative ai locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività artigianale, valutate secondo i prezzi di mercato rilevati presso l'Agenzia del Territorio.

L'acquisto del solo immobile aziendale, non inserito in un più vasto programma di investimenti, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduce la propria attività nell'immobile detenuto in locazione e/o comodato o se la trasferisce nel locale acquistato.

Sono ammesse anche le commesse interne di lavorazione ed i lavori in economia limitatamente al valore dei materiali impiegati, purché capitalizzati in conformità alle norme di contabilità, purché relativi ad impianti, macchinari, attrezzature e purché quantificati nella perizia asseverata. Per le imprese del settore edile sono eleggibili pure le commesse interne relative a opere murarie ed infrastrutture specifiche aziendali, limitatamente al valore dei materiali impiegati, purché capitalizzati in conformità alle norme di contabilità, purché quantificati nella perizia asseverata.

I beni mobili oggetto dell'investimento, divenuti inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di agevolazione, dandone tempestiva comunicazione.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera sono ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

- per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";

- per quelli provenienti dai Paesi dell'Unione Europea non appartenenti all'area dell'Euro, quello indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del D.L. n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93.

2. Sono ammessi gli investimenti effettuati con contratti di fornitura di mezzi organizzati purché il concedente rientri fra soggetti beneficiari di cui all'art. 3.

Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Tale vincolo non si applica, per gli aiuti in esenzione, nel caso di rilevazione di uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisto.

Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo soggetto.

Nel caso l'investimento consista nell'acquisizione di uno stabilimento che è chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, le spese sono ammissibili nei seguenti casi:

- a) l'acquisto sia effettuato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- b) la transazione avvenga a condizioni di mercato;

3. Sono ESCLUSE dalle agevolazioni del presente bando spese relative a:

- scorte;
- materiale espositivo;
- macchinari, impianti ed attrezzature USATI, salvo i casi previsti al precedente punto 2;
- spese per beni di facile consumo ed attrezzatura minuta;
- spese di funzionamento in generale e di pura sostituzione;
- spese relative a lavori di ristrutturazione e di adeguamento di immobili e relativi impianti non di proprietà dell'impresa richiedente.
- spese relative a cespiti acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- spese riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti esistenti;
- spese relative all'acquisto di mezzi, accessori ed attrezzature di trasporto merci e/o di persone;
- imposte e tasse.

Sono escluse le spese relative a beni che rappresentino una mera sostituzione di beni già in dotazione all'impresa.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le imprese presentano domanda di contributo alla Camera di Commercio I.A.A. - Ufficio Fondo Gorizia, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.vg.camcom.gov.it, a partire **dalle ore 09.00 del 06.04.2021 fino ad esaurimento dei fondi e comunque fino al 31.12.2021.**

Le domande vengono inviate **esclusivamente** tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in conformità alle norme vigenti in materia, esclusivamente al seguente indirizzo: **agevolazioni@pec.fondogorizia.it**.

La domanda è valida se inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o da quello del professionista di fiducia indicato dall'impresa.

La domanda deve essere sottoscritta:

- **con firma digitale** del legale rappresentante oppure

- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità. La trasmissione della domanda senza il documento di identità valida allegata costituisce motivo di archiviazione.**

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e **completa degli allegati previsti nella stessa**, dovrà essere oggetto di un **unico invio**.

Sull'originale della domanda di contributo è apposta una marca da bollo di € 16,00.

E' previsto inoltre il pagamento del diritto di segreteria, pari a € 60,00 (sessanta) da effettuarsi tramite versamento a mezzo bonifico bancario o versamento diretto effettuato presso

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di Gorizia – Via Boccaccio 2

IBAN IT 20 Q 05336 12400 0000 3565 9084

Servizio di Cassa della CCIAA – Gestione Fondo Gorizia.

La ricevuta del versamento del diritto di segreteria, o la copia del bonifico, costituisce allegato parte integrante della domanda.

2. I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di consegna della PEC con in allegato la relativa domanda di contributo.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta verrà assegnato un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione della domanda.
Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Dell'archiviazione verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

Vengono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa le domande:

- prive di firma valida (*per firma valida si intende firma digitale oppure firma sull'originale unitamente al documento di identità*);
- relative ad imprese non aventi sede o unità locali, oggetto dell'investimento, in provincia di Gorizia;
- le domande presentate al di fuori del termine di validità del bando o dei termini previsti nel presente articolo;
- presentata con modalità diversa dalla PEC;
- le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da **agevolazioni@pec.fondogorizia.it**.

Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda verranno gestite attraverso la PEC indicata in domanda presso la quale l'impresa elegge domicilio.

Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda che riguardi più unità produttive. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Non è ammessa la presentazione di più domande riconducibili ad uno stesso programma, né è ammessa, nei 6 mesi successivi alla data di completamento⁽¹⁾ dell'investimento finanziato⁽²⁾ oggetto di concessione, la presentazione per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma.

Non è ammessa la presentazione di domanda per un programma di investimento già oggetto di precedente richiesta accolta dal Fondo Gorizia e revocata in quanto non portata a conclusione.

(1) per completamento dell'investimento si intende:

- la data di presentazione della rendicontazione di spesa;
- nel caso di revoca con provvedimento da parte dell'ufficio per cause diverse (con esclusione degli investimenti non realizzati entro il termine previsto): la data del provvedimento di revoca;

- nel caso di revoca per rinuncia del beneficiario: la data di protocollo della comunicazione di rinuncia.

(2) Si intende finanziato l'investimento cui è stato concesso un contributo

4. Per ogni altra modalità relativa alla presentazione delle domande si fa espresso riferimento alle norme di attuazione approvate con delibera n. 4/F.G. dd. 16.02.2015.

Art. 10 - Concessione dell'incentivo

1. L'incentivo è concesso tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino alla concorrenza dei fondi a disposizione per il presente bando.

2. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria del presente bando saranno archiviate.

3. La Giunta Camerale Integrata delibera sulle domande di aiuto pervenute previa apposita istruttoria espletata dal servizio del Fondo Gorizia. L'istruttoria delle domande deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo.

4. La Giunta Camerale Integrata potrà, a suo insindacabile giudizio, incrementare la disponibilità finanziaria del presente bando.

5. Il rapporto instaurato tra il Fondo Gorizia e il beneficiario a seguito della eventuale concessione della sovvenzione sarà regolato dalla stipula di apposita convenzione con la C.C.I.A.A. che preveda i costi globali dell'iniziativa ammessa a contributo, le modalità e i tempi di realizzazione ed i tempi di erogazione del contributo nonché la presentazione obbligatoria di una perizia giurata comprovante gli investimenti effettuati. La convenzione potrà, inoltre, prevedere la prestazione di idonee garanzie a favore dell'Ente erogante per l'adempimento dell'obbligo di realizzazione dell'iniziativa programmata e, per ipotesi di decadenza del contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della parte del contributo già eventualmente riscossa.

La convenzione dovrà essere firmata e sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 11 - Obblighi del beneficiario e rendicontazione

1. Le imprese beneficiarie sono tenute all'esecuzione dell'investimento **conformemente al programma** indicato all'atto di presentazione dell'istanza.

Su preventiva richiesta del beneficiario potranno essere autorizzate variazioni del programma originario d'investimento purché lo stesso mantenga concreta operatività. Sono inoltre consentite variazioni del programma finanziato unicamente nell'ambito delle tipologie di spesa previste.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di ultimare e rendicontare l'investimento finanziato entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo, pena la revoca della sovvenzione. Eventuali proroghe ai tempi di esecuzione, motivate da eccezionali cause di forza maggiore, potranno essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata prima della scadenza di realizzazione dell'investimento.

3. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni del Fondo Gorizia *le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno*. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

Tale divieto non si applica nel caso gli aiuti siano stati concessi in regime "de minimis".

- RENDICONTAZIONE:

4. Al fine di documentare la spesa effettuata per la realizzazione del programma di investimento per il quale è stata avanzata istanza di agevolazione, l'impresa deve produrre la documentazione della spesa sostenuta e più precisamente:

- a) lettera di richiesta di liquidazione come da modello predisposto dall'ufficio;
- b) copia analogica delle fatture elettroniche quietanzate relative alle spese sostenute, suddivise per cespiti in analogia a quanto indicato nel piano finanziario relativo all'investimento programmato;
- c) elenco delle fatture;
- d) copia dei contratti (rogiti) pertinenti l'acquisto degli immobili;
- e) perizia asseverata dal Tribunale o da altri enti preposti redatta sulla base del fac-simile predisposto dall'Ufficio;
- f) fotocopia completa delle polizze di assicurazione dei beni oggetto dell'iniziativa (o dell'intera azienda);
- g) scheda di liquidazione contributo come da modello predisposto dall'ufficio;
- h) dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (se il contributo è stato richiesto ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014).

Il beneficiario dimostra l'avvenuto pagamento della spesa attraverso documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (copia contabile del bonifico eseguito, ricevuta bancaria, copia dell'assegno, estratto conto bancario).

In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se sussiste il caso, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

La presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione deve avvenire solo tramite invio PEC all'indirizzo agevolazioni@pec.fondogorizia.it. L'originale della perizia di verifica e l'eventuale rogito dovranno essere comunque consegnati all'Ufficio Fondo Gorizia in forma cartacea.

L'istruttoria del procedimento di liquidazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione.

5. La Giunta Camerale Integrata potrà sospendere l'erogazione dell'incentivo, qualora si verificano situazioni ostative alla liquidazione dello stesso. La sospensione dell'erogazione è disposta, per un periodo non superiore a sei mesi, con atto debitamente motivato.

Scaduto il termine, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo viene revocato.

6. Il procedimento di liquidazione delle sovvenzioni concesse, espletata l'istruttoria da parte del servizio Fondo Gorizia della Camera di Commercio, si conclude con un provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio, ove la riduzione della liquidazione del contributo non sia superiore al 5%.

7. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione al Fondo Gorizia.

8. Nel caso in cui venga disposta la revoca dell'agevolazione concessa si procederà al recupero di quanto in quel momento dovuto a titolo di capitale, interessi, altre spese.

9. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di:

- dare ogni informazione che la Camera richieda in ordine all'investimento da realizzare e agli obiettivi da raggiungere;
- non mutare la propria attività senza il consenso scritto del Fondo, come pure, senza tal consenso, non trasferire il complesso industriale ed amministrativo dell'azienda. Anche i mutamenti della compagine sociale dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto al Fondo che si riserverà i necessari provvedimenti del caso;

- non cedere la proprietà o il godimento dei beni acquistati o costruiti con il contributo e non cedere la proprietà o il godimento della propria azienda o di parte della stessa sostenuta finanziariamente dal Fondo Gorizia, pena la revoca del contributo concesso.

10. Gli obblighi sopraindicati rimarranno integralmente vincolanti per la beneficiaria finché non saranno stati raggiunti gli obiettivi del programma previsto nella domanda e **comunque per almeno 3 anni dalla data di effettiva liquidazione del saldo della sovvenzione.**

11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti norme di attuazione approvate con delibera n. 4/F.G. dd. 16.02.2015 e prorogate 31.12.2023 con delibera n. 61/FG dd. 18.12.2020.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 679/16, al quale si rinvia, (link: http://www.vg.camcom.gov.it/allegati/Informativa_privacy.pdf), i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge 26/86, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore, nonché alle Amministrazioni Pubbliche ed alle banche convenzionate con la Camera di Commercio direttamente interessate all'attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Art. 13 - Responsabili del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:

Responsabile del procedimento:	dott.ssa Paola Vidoz – tel. 0481/384239
Responsabile dell'istruttoria:	rag. Daniela Tambalo – tel. 0481/384234